

Statuto
dell'Organizzazione di Volontariato

" ACCENDI IL BUIO OdV"

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C. l'Associazione denominata "**ACCENDI IL BUIO - Organizzazione di volontariato**" in breve "**ACCENDI IL BUIO OdV**". Di tale denominazione essa farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha la sede legale all'indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale. La variazione di indirizzo nel medesimo Comune viene approvata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'art. 8.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo, può altresì istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale operando nei settori di cui all'art. 5, comma 1 di cui alla:

Lett. A): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

Lett. U): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare si propone di:

- a) Svolgere sostegno in favore delle persone con disabilità rientranti nel "disturbo generalizzato dello sviluppo autismo" e delle loro famiglie;
- b) creare un collegamento tra le famiglie, valorizzandone le potenzialità essenziali educative e riabilitative;
- c) svolgere ed organizzare attività di volontariato, finalizzate al sostegno delle persone in condizioni di difficoltà e disagio come delineate nel presente articolo;
- d) sostenere, stimolare, collaborare con altre realtà che operano nel medesimo settore allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, e disturbi generalizzati dello sviluppo, nelle sue cause ed i possibili rimedi; promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza



sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;

- e) promuovere la diffusione dell'informazione sull'autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo sulle questioni ad esso collegate presso l'opinione pubblica, i genitori e gli operatori, mediante corsi, convegni, pubblicazioni e collaborazioni;
- f) stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, enti locali, scuole, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere e sostenere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro rivolte ai soggetti con disturbi generalizzati dello sviluppo ed autistici, e ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;

- g) erogare sostegno alle persone in stato di disagio e sofferenza;

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione. L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

Art. 2bis – Volontario ed attività di volontariato

L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 3 - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione



l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda d'ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda s'intende accolta.

Il Consiglio Direttivo può nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i 'Soci 'Onorari' acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

- Il numero dei soci è illimitato.
- L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo per il versamento;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti (se nominato, altrimenti all'Assemblea dei soci), il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Durante l'iter di attuazione del procedimento a carico del socio, questo non può esercitare il diritto di voto attivo e passivo fino a conclusione dell'iter stesso.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:



- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo tre);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai libri sociali dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 – Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo e/o revisione, se nominato o previsto per legge

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

Art. 7 – L'assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. E' fatto divieto candidarsi alla carica di consigliere a chi rivesta cariche politiche attive. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- sottoporre all'Approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;



- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- predisporre eventuali regolamenti interni.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati in caso di necessità e d'urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 12 – Organo di controllo e/o revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rinominati. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo svolge le funzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Diversamente, l'Assemblea delibera di nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 14 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche ed il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio e depositarli al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.



Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15 - Libri sociali

I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo/revisione, se nominato;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce

Art. 16 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i due quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

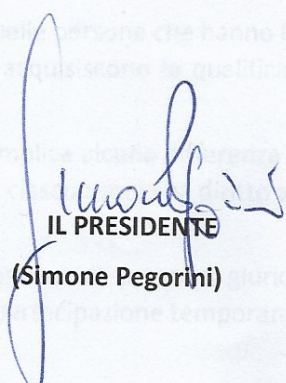
Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 ovvero in mancanza di indicazioni da parte dell'assemblea, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 codice civile, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Cremona, 07/11/2022


IL PRESIDENTE

(Simone Pegorini)